

n. 14747/2015 RG



TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Luisa Santo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa discussa all'udienza del 26.10.2018, promossa da:

-C: **G** **s.p.a.**, rappresentata e difesa, con mandato in atti, dagli avv.ti F. Palma e M. Goffredo

Opponente

C O N T R O

-C **F** , rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv.

Opposto

Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1616/2015

FATTO DIRITTO

Con ricorso depositato il 10.11.2015, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1616/2015 emesso dal Tribunale di Lecce per il pagamento, in favore dell'opposto, della somma di € 806,93, rivendicata a titolo di indennità una tantum, prevista dall'allegato A, CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie del 28.06.2012 di rinnovo del CCNL 16.4.2003.

La società opponente -aggiudicataria dell'appalto per il servizio di pulizie dei rotabili ferroviari presso le stazioni di Lecce e Lecce Surbo- ha contestato il credito azionato con la procedura monitoria, evidenziando che l'indennità in questione (prevista dal CCNL per una durata complessiva di 44 mesi, dal 1.1.2009 al 31.8.2012) era stata corrisposta al lavoratore limitatamente alla quota maturata durante il periodo di occupazione alle dipendenze di essa società, ovvero per 9 mesi (dal 9.12.2011 al 31.8.2012), mentre nulla era dovuto per il periodo precedente, durante il quale il ricorrente aveva lavorato alle dipendenze di altre società, sia pure in relazione al medesimo appalto di cui sopra. Ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Si è costituito in giudizio l'opposto, evidenziando che dal gennaio 2009 all'agosto 2012 era stato dipendente da aziende che applicano il CCNL in questione (dal 10.04.2006 al 13.3.2009 alle dipendenze di S. C. S. R. ; dal 14.3.2009 al 30.6.2009 alle dipendenze di S. C. S. R.).



r.l. T E S ; dal 16.11.2009 al 30.11.2011 alle dipendenze di S. C . r.l. S I
L ; dal 9.12.2011 alle dipendenze di C s.p.a.) per un totale di 39 mesi, ed era in forza a
C alla data della stipula del CCNL cit., con l'effetto che l'obbligo retributivo doveva
intendersi per intero a carico di tale società. Ha chiesto il rigetto del ricorso in opposizione.

*

Il ricorso in opposizione è fondato e deve essere accolto.

Giova preliminarmente riportare le norme contrattuali che disciplinano la presente fattispecie e, in particolare, l'allegato A del CCNL mobilità del 20.7.2012, che dispone: "*Ai lavoratori in forza nelle aziende che applicano il C.C.N.L. delle attività ferroviarie del 16/4/2003 alla data di stipula del presente C.C.N.L., a copertura del periodo 1 gennaio 2009 - 31 agosto 2012, viene riconosciuto l'importo pro capite una tantum, nelle misure di seguito indicate (...) livello H Euro 1315,00. Gli importi dell'una tantum di cui sopra non avranno riflessi su nessun istituto contrattuale o di legge. Detti importi saranno corrisposti al 50% con la retribuzione del mese di agosto 2012 e per il restante 50% con la retribuzione del mese di ottobre 2012, in proporzione ai mesi di servizio prestato nel periodo di riferimento, arrotondando a mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni*".

Sulla scorta di siffatto dato normativo, parte opposta ritiene sussistere il proprio diritto all'indennità una tantum in relazione all'intero periodo oggetto della previsione contrattuale (gennaio 2009-agosto 2012), e considera obbligata a corrispondere l'intero importo dovuto la società opponente, datrice di lavoro al momento (attuale e) della stipula del CCNL.

L'assunto di parte opposta non appare condivisibile.

Infatti, è noto che i contratti collettivi non possono far sorgere obbligazioni in relazione a rapporti di lavoro oramai conclusi ad in capo a soggetti che non siano più parti del rapporto di lavoro al momento della stipula dell'accordo collettivo, ma disciplinano il rapporto tra ciascun datore di lavoro e i suoi dipendenti nel periodo di vigenza dei contratti stessi. Tanto si deve ritenere in ossequio ai principi di diritto, più volte affermati dalla giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui il fenomeno della successione dei contratti collettivi nel tempo non è assimilabile a quello della successione tra norme giuridiche, per cui il contratto collettivo posteriore non modifica l'assetto precedente, ma sostituisce una nuova regolamentazione a quella divenuta inefficace per scadenza del termine o per volontà degli stessi stipulanti, con l'effetto che, per i rapporti di lavoro cessati nel vigore di una determinata fonte collettiva, i diritti attribuiti dal contratto non possono essere influenzati dalla stipulazione dei successivi contratti, il cui oggetto è limitato ai rapporti di lavoro in atto (cfr. tra le tante Cass. n. 5141/2004, n. 25089/2005, n. 8703/2007).



Ciò posto, nella specie i soggetti aventi diritto all'una tantum sono i lavoratori che -alla data di stipula del contratto (20 luglio 2012)- siano alle dipendenze di una azienda che applica il C.C.N.L. delle attività ferroviarie; sono solo tali lavoratori "*in forza*" -dunque con un rapporto di lavoro in essere- che possono far valere il diritto all'una tantum nei confronti di chi risulti essere il datore di lavoro al momento della stipula del CCNL, in proporzione a quanto maturato unicamente in relazione a tale rapporto di lavoro.

Tanto si evince dal dato testuale dell'accordo, secondo cui il pagamento dell'una tantum avviene in due tranches, con la retribuzione del mese di agosto 2012 e con la retribuzione del mese di ottobre 2012, "*in proporzione ai mesi di servizio prestato nel periodo di riferimento*", con ciò risultando esclusa la sussistenza di un obbligo di pagamento in relazione a rapporti di lavoro cessati prima della stipula del CCNL.

Ma tanto si ricava anche dai principi di diritto sopra richiamati, atteso che -si ripete- i contratti collettivi non possono far sorgere obbligazioni in relazione a rapporti di lavoro oramai conclusi e in capo a soggetti che non siano più parti del rapporto di lavoro cessato.

Tanto meno può ritenersi che obbligazioni relative ai rapporti di lavoro cessati possono gravare in capo a colui che risulti essere datore di lavoro al momento della stipula del rinnovo contrattuale, in quanto l'obbligazione del datore di lavoro non può essere condizionata ad una circostanza estranea al rapporto di lavoro in essere, quale quella del precedente percorso lavorativo del lavoratore; ne consegue che è del tutto irrilevante la circostanza che i medesimi lavoratori possano aver lavorato, in data precedente a quella della stipula del rinnovo per cui è causa, per aziende (diverse dal datore di lavoro che li ha in forza alla data del luglio 2012) che applicano il CCNL delle attività ferroviarie (cfr. in tal senso la giurisprudenza di merito allegata agli atti di parte opponente).

Nè argomenti contrari possono trarsi dall'Accordo firmato, il 5/6/2014, tra l'AGENS, in rappresentanza delle Società del Gruppo FS, e l'ANCP (Associazione nazionale cooperative pluriservizi), pure invocato da parte opposta. Infatti, siffatto accordo -che contiene l'assunzione di impegno, da parte delle imprese aderenti ad ANCP, ad erogare l'una tantum secondo le modalità in esso indicate- non sembra possa produrre effetti nei confronti della società opponente (che non è una società cooperativa e) che non risulta essere aderente a ANCP.

Per tutte le ragioni suddette -considerato che, per come è pacifico tra le parti, la società opponente ha provveduto ad erogare al lavoratore quanto a lui spettante a titolo di una tantum in relazione alla durata del rapporto di lavoro alle proprie dipendenze- nessun altro diritto vanta l'opposto nei confronti della società datrice di lavoro.



Il ricorso in opposizione deve quindi essere accolto, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Stante l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale nella materia che occupa, appare equo compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE DI LECCE

visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto il 10.11.2015 da C

G s.p.a, nei confronti di C F; , così provvede:

Accoglie il ricorso in opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.

Lecce, li 26.10.2018

IL GIUDICE DEL LAVORO

Dott.ssa Luisa Santo

